



COMUNE DI NIBBIOLA

Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 32

OGGETTO: LIMITI DI REDDITO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

L'anno 2015 addì 13 del mese di LUGLIO alle ore 18,00 nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco nei modi prescritti si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

Numero	Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
1	RUBINI Giuseppe	Sindaco	X	
2	VIVIANI Serena	Assessore	X	
3	DO Alessandro	Assessore		X
4	SACCO Nicola	Assessore	X	
			3	1

Assiste all'adunanza il Segretario comunale Dr. Fornara Giorgio, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor Rubini Giuseppe nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che uno dei principali compiti dell'Amministrazione comunale, ribadito anche dalla Legge 8 novembre 2000, n. 328 - *Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*, è quello di promuovere ed assicurare interventi per garantire la qualità della vita di tutti i cittadini prevenendo, eliminando o riducendo le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione;

Visto e richiamato il *Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici a persone, ad enti pubblici e soggetti privati*, approvato in attuazione di quanto disposto dall'art. 12 della Legge 7.8.90 n. 241, con deliberazione del C.C. n. 32 del 28.6.91, divenuta esecutiva ai sensi di legge;

Visto il Capo II (*Procedure*) del predetto Regolamento, ed in particolare l'art. 6, comma 1, ove si dispone che *“la Giunta comunale stabilisce con propria deliberazione adottata entro un mese dall'approvazione del bilancio (da parte dell'organo di controllo), i termini entro i quali, a seconda della natura dell'intervento, i soggetti interessati possono presentare le loro richieste al Comune (...)”*;

Osservato altresì:

- che il successivo comma 2 del medesimo articolo stabilisce che *“la Giunta comunale può rivedere e modificare, in corso d'anno, il piano delle scadenze, al fine di corredarlo con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili”*;
- che il successivo comma 3 del medesimo articolo dispone che *“con la stessa deliberazione di cui al primo comma sono determinati i termini per il riparto, la concessione ed erogazione dei contributi, nonché i tempi per l'espletamento del relativo procedimento istruttorio, anche per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge n. 241/90”*;

Rilevato che tra i settori di intervento di cui Capo III del Regolamento comunale *de quo*, il 1° comma dell'apposito art. 10 – alla lettera a) - menziona espressamente l'assistenza e la sicurezza sociale;

Richiamata la specifica disciplina che il Capo VI del medesimo Regolamento riserva agli interventi in materia di assistenza e sicurezza sociale (artt. 17-27), definendone in particolare ambiti di intervento, destinatari, tipologie di intervento, incombenze istruttorie e relative competenze;

Osservato, in particolare, che l'art. 20 (*“Tipologia dell'intervento”*) dispone che l'erogazione degli interventi *de quibus* debba realizzarsi nel rispetto del criterio dei limiti di reddito annualmente determinati dalla Giunta;

Ritenuto, pertanto, di procedere, in tal senso, determinando quale limite di reddito per l'accesso agli interventi attivabili da parte di questa Amministrazione comunale nel settore dell'assistenza e della sicurezza sociale l'essere in possesso di un **indicatore ISEE** (*Indicatore di Situazione Economica Equivalente*) non superiore ad euro **7.500,00**, nella medesima misura del limite massimo già fissato per l'anno 2013 ai fini dell'ottenimento del cd. *bonus gas* e del *bonus della luce ed energia elettrica*, introdotti dal Governo con il DM 28/12/2007 e resi operativi dall'Autorità per l'energia, con la collaborazione dei Comuni.

Ritenuto, comunque, di riservare alla Giunta comunale la facoltà di ammettere interventi "una tantum", commisurati alla situazione economica complessiva dei richiedenti, indipendentemente dal limite di cui sopra, rivolti a nuclei familiari o a persone sole che si trovino a dover fronteggiare una reale improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito e la conduzione familiare, debitamente documentata, compatibilmente e nei limiti massimi consentiti dalle risorse di bilancio;

Visti:

- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 - *Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*;
- la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli enti locali approvato con Decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000;
- il Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici a persone, ad enti pubblici e soggetti privati;

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge.

DELIBERA

- 1) di determinare, per i motivi espressi in premessa, quale limite di reddito per l'accesso agli interventi attivabili da parte di questa Amministrazione comunale nel settore dell'assistenza e della sicurezza sociale l'essere in possesso di un **indicatore ISEE** (*Indicatore di Situazione Economica Equivalente*) non superiore ad euro **7.500,00**, nella medesima misura del limite massimo già fissato per l'anno 2013 ai fini dell'ottenimento del cd. *bonus gas* e del *bonus della luce ed energia elettrica*, introdotti dal Governo con il DM 28/12/2007 e resi operativi dall'Autorità per l'energia, con la collaborazione dei Comuni.

- 2) di riservare alla Giunta comunale la facoltà di ammettere interventi "una tantum", commisurati alla situazione economica complessiva dei richiedenti, indipendentemente dal limite di reddito di cui sopra, rivolti a nuclei familiari o a persone sole che si trovino a dover fronteggiare una reale improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito e la conduzione familiare, debitamente documentata, compatibilmente e nei limiti massimi consentiti dalle risorse di bilancio.

- 3) di pubblicare la presente nella sezione "Amministrazione Trasparente" Sottosezione di I livello "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" e di II livello "Criteri e modalità".
Successivamente, data l'urgenza di provvedere,

LA GIUNTA COMUNALE

Con votazione palese unanime,

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.lgs. n. 267/00 e *ss.mm.ii.*.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Rubini Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Fornara Giorgio

COMUNICAZIONI AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 125 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi **22.07.2015** giorno di pubblicazione ai Capigruppo consiliari.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Fornara Giorgio

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Nibbiola li **22.07.2015**

Il Responsabile della pubblicazione
F.to Enio Agostinetti

Per copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Nibbiola li **22.07.2015**

IL SEGRETARIO COM.LE
Dr. Fornara Giorgio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

[] La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il decorso termine di dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

[X] la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Nibbiola li **22.07.2015**

IL SEGRETARIO COM.LE
Dr. Fornara Giorgio